

allegato 1) alla determinazione dirigenziale n.

**AVVISO DI AGGIORNAMENTO DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2010 S.M.I. E DEI REGOLAMENTI PUBBLICATI SUL B.U.R.P. N. 40s1 DEL 6 OTTOBRE 2011.**

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ad oggetto: “Norme in materia sociale” e dei regolamenti attuativi pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6.10.2011, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.417 del 29/12/2016 è indetto l'aggiornamento della graduatoria definitiva degli aspiranti all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, di risulta e/o di nuova costruzione in disponibilità al Comune di Rivoli, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui artt. 10 e 14 della citata legge regionale, in vigore dal 24/11/2018.

**ART. 1**

**AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, l'ambito territoriale di riferimento per il presente bando di concorso è l'Ambito n. 3 che comprende i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse.

**ART.2**

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

1. A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

- a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune di Rivoli o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale (ambito territoriale n. 3 Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse);
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
  - 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
  - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
  - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
  - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 159/2013, il cui valore non sia superiore al limite che per l'anno di emissione del bando era fissato in €. 20.805,55 come stabilito dalla Regione Piemonte con D.D. 754 del 02/11/2016

2. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di pubblicazione del bando i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i).

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

### ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, è quello stabilito dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 159/2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità;
- il **nucleo richiedente** è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da soli rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

### ART. 4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I moduli di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatti esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Rivoli, pena l'esclusione, direttamente scaricabili sul sito del Comune [www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it), nell'area tematica "Casa, politiche sociali, terza età".

Il modello di domanda "All. 3" dovrà essere utilizzato dai cittadini per l'inserimento in graduatoria.

Il modello di domanda "All. 4" da coloro che sono già collocati in graduatoria per richiedere l'aggiornamento della propria posizione, a seguito di variazioni intervenute delle condizioni sociali e/o economiche e/o abitative del nucleo.

2. Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato, corredato da una marca da bollo di € 16,00 e da fotocopia di documento di identità valido potrà essere inoltrato, dalla data di apertura del bando:

- per posta con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Rivoli, Corso Francia n. 98- Ufficio Protocollo indicando sulla busta "Bando graduatoria Edilizia Sociale". Farà fede la data del timbro postale ;
- per posta elettronica certificata (allegando la domanda e i documenti relativi in formato PDF) all'indirizzo: [comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it).

- consegna a mano, esclusivamente previo appuntamento telefonico chiamando dal lunedì al giovedì dalle ore 13,00 alle ore 16,00 il seguente numero di rete mobile dedicato 320.4361371.

Le domande potranno essere presentate dal **29/07/2020** al **31/08/2020** e non saranno considerate le domande presentate oltre tale termine.

**Le nuove domande e le richieste di modificazione -ai sensi dell'art. 6 del “Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'art. 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 approvato con DPGR n. 9/R del 4 ottobre 2011- saranno protocollate a cura del Comune di Rivoli secondo l'ordine cronologico di presentazione.**

Ai sensi dello stesso regolamento, art. 6 comma 4, le domande raccolte e aggiornate saranno istruite e poi trasmesse alla Commissione regionale c/o ATC cui spetta per legge il compito di predisporre l'aggiornamento della graduatoria sulla base dei requisiti previsti dal bando originario.

I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di cronologico di presentazione.

La graduatoria aggiornata avrà validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Rivoli.

3. La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare. A tal fine, si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), chiunque rilasci dichiarazioni mendaci formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

**Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda, verificando con precisione tutte le dichiarazioni rese.**

4. Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati:

- copia della carta d'identità;
- copia del permesso di soggiorno, ove necessario;
- copia dell'eventuale certificato di invalidità;
- copia della sentenza o monitoria di sfratto esecutivo (se citata nella domanda)

## **ART. 5**

### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. OPPOSIZIONI. PUBBLICAZIONE**

1. L'Ufficio Casa del Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute e può richiedere ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e/o previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda.

2. Al termine dell'istruttoria, le domande, corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse alla Commissione per l'assegnazione Alloggi c/o ATC per la formazione della graduatoria di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 3/2010 s.m.i..

3. Le domande otterranno il punteggio assegnato ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 3/2010 s.m.i. e in base ai criteri previsti dal regolamento n. 10/R approvato con D.P.G.R. del 4/10/2011.

4. La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'articolo 7 della L.R. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio sul sito del Comune di Rivoli e dei Comuni compresi nell'ambito territoriale, nel rispetto delle forme previste dalle

normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. del Piemonte Centrale in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia tramite avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet del Comune di Rivoli e dei Comuni compresi nell'ambito territoriale. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, in marca da bollo, alla Commissione Assegnazione Alloggi, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

**Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, secondo le modalità previste dall'aggiornamento, ossia secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.**

#### **ART.6**

##### **VALIDITA' DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

1. La graduatoria definitiva aggiornata ha validità dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo pretorio *on line* del Comune e sino a tale termine conserva la sua efficacia la graduatoria generale definitiva precedente.

#### **ART. 7**

##### **CONTROLLI E VERIFICHE**

1. L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

I controlli avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale e/o banca dati demografici;
- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

2. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

#### **ART. 8**

##### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

##### **INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)**

Il Comune di Rivoli con sede legale in C.so Francia, 98 in Rivoli, nella persona del Sindaco, suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), informa gli interessati che i dati personali e/o sensibili (già in possesso del Titolare o acquisiti successivamente) saranno trattati anche con modalità informatiche, ivi inclusa l'archiviazione e conservazione, nell'ambito del procedimento relativo al presente bando di concorso, nell'esercizio di pubblici poteri e per il perseguimento dell'interesse pubblico.

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è obbligatorio per le finalità connesse al trattamento dei dati nell'ambito del procedimento di cui trattasi.

I dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità ivi previste e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella tutela della riservatezza degli interessati.

Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale degli Uffici competenti del Comune, responsabili del trattamento.

Al di fuori del trattamento previsto per tale procedimento, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Si informa che in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti coinvolti nel procedimento di accesso.

Nel caso di pubblicazione dei dati, ai sensi della normativa in materia, i dati saranno pubblicati per quanto strettamente necessario e pertinente per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). In tali ipotesi, la relativa istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Si comunica che il Responsabile per la protezione dati del Comune di Rivoli è la Società SInet Servizi Informatici s.r.l, nella persona del dott. Paolo Tiberi:

indirizzo di posta elettronica: [rpd@sinetinformatica.it](mailto:rpd@sinetinformatica.it);

indirizzo di posta elettronica certificata: [responsabileprotezionedati@legalmail.com](mailto:responsabileprotezionedati@legalmail.com)

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Regolamento UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito [www.comune.rivoli.to.it](http://www.comune.rivoli.to.it), accedendo alla sezione "*privacy policy*".

## **ART. 9**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale n.3/2010 s.m.i., ai relativi Regolamenti attuativi e alla normativa vigente in materia.

Rivoli,

Il Dirigente Direzione Servizi alla Persona

Arch. MARCELLO PROI